



Comune di Crispiano



Comune di Massafra



Comune di Statte

UNIONE DEI COMUNI
(Crispiano, Massafra, Statte)

Prot. n. 24179

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 29 del 07.07.2015

RACCOMANDATA A.R.

Alla Ditta DICENSI MARIA
VIA CARCCIOLO N. 79
74016 MASSAFRA (TA)

A mezzo P.E.C.

Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO E
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO
via Galateo 2
73100 L E C C E

A mezzo P.E.C.

ASSESSORATO REGIONALE
ALL'URBANISTICA
B A R I

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D. LGS 42 DEL 22/1/2004 – PARERE ART. 32 DELLA L. 47/1985 E AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 176 DEL 16.02.2015, CON CUI LA G.R. HA APPROVATO IL P.P.T.R. E PUBBLICATO SUL B.U.R.P. IN DATA 23.03.2015 N. 40;

IL RESPONSABILE

Premesso e Considerato che:

- il D.Lgs n. 42/2004 attribuisce alle Regioni o all'Ente da essa subdelegato, le funzioni consistenti nel preventivo esame dei progetti che interessano immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del suddetto decreto legislativo, al fine di autorizzare o non autorizzare l'esecuzione dei relativi lavori;
- la Regione PUGLIA con legge regionale n. 20/2009 regolamentando la materia ambientale ad essa delegata, ha subdelegato al Comune di Massafra la funzione relativa rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004, il quale ha abrogato il D.lgs n. 490/99, fermo restando che, fino all'emanazione delle disposizioni regionali di attuazione del Codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3-06-1940, n. 1357, ai sensi dell'art. 158 del Codice;

- con D.C.U. n. 3 del 26/4/2010, è stata istituita in forma associata la Commissione per il Paesaggio
- Vista l'istanza pervenuta in data 05.04.2012 prot. gen.le n. 10968 con la quale la Sig.ra Dicensi Maria ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai fini della definizione della pratica di condono edilizio ex L. 724/1994 di un fabbricato adibito ad abitazione ed autorimessa e di un fabbricato adibito a deposito;

Verificato che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli artt. 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d);

Rilevato che:

l'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in località Parco di Guerra – via Forc. San Sergio n. 58 in area soggetta al vincolo paesaggistico e P.P.T.R.;

- la Commissione Paesaggistica, all'uopo istituita in attuazione della Legge Regionale n. 20/2009, ha valutato favorevolmente l'intervento nella seduta del 13.11.2012 in ordine alla verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di tutela paesaggistica, nonché, parere favorevole nella seduta del 15.04.2014 in ordine al subentrato PPTR;
- con comunicazione in data 21.11.2012 prot. n. 3613 è stata trasmessa alla Soprintendenza di LECCE la documentazione presentata unitamente alla relazione tecnica illustrativa per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 146, commi 7 e 8;
- della comunicazione alla Soprintendenza ne è stata data notizia agli interessati, per i quali, tale ultima comunicazione vale quale avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Soprintendente di Lecce ha comunicato in data 13.12.2012 prot. 22306, acquisito al protocollo del Comune di Massafra in data 18.12.2012 al n. 38483, parere favorevole all'intervento, ai sensi dell'art. 146, comma 8;

Ritenuto comunque di dover assumere le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del Codice;⁽¹¹⁾

Visto l'art. 107 del D.l.vo n. 267/2000, il quale affida le competenze autorizzative ai Dirigenti competenti per materia;

Ritenuto, nel rispetto dei pareri sopracitati, di autorizzare per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il progetto di cui trattasi;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004) e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 20 del 7/10/2009;

Vista la L.R. n. 19 del 10.04.2015;

Vista la delibera di G.R. n. 2273 del 24/11/2009;

Vista la D.C.U. n. 3 del 26/4/2010, di istituzione in forma associata della Commissione Paesaggistica ;

Vista la delibera G.R. n. 1435 del 2/8/2013, con cui la G.R. ha adottato il P.P.T.R.

Visto il P.P.T.R. approvato con delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 e pubblicato sul b.u.r.p. in data 23.03.2015 n. 40.

Vista la dichiarazione, con cui la sig.ra Dicensi Maria si è impegnata a corrispondere l'indennità risarcitoria su semplice richiesta da parte della Regione Puglia;

Vista la nota prot. n. 23259 del 01.07.2015, con cui è stato richiesto alla Regione Puglia l'applicazione dell'indennità risarcitoria così come previsto dal D. Lgs . 42/2004.

ATTESTA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.lgs 42/2004, Art. 32 della L. 47/85 e P.P.T.R. approvato con

Delibera G.R. n. 176/2015, in relazione agli aspetti ambientali riguardante l'intervento edilizio oggetto di condono edilizio L. 724/1994 e specificatamente dell'immobile sito in Massafra (TA) alla via Sez. Forc. S. Sergio - censito in catasto al foglio di mappa 66 part.IIa 480 sub 1 - 2 - 3 - fabbricato adibito a civile abitazione ed autorimessa e di un fabbricato adibito a deposito di proprietà della sig.ra Dicensi Maria, nata a Massafra (TA) il 23.12.1936 e ivi residente alla via Caracciolo n. 79, a condizione **“che l'interessato proceda alla regolarizzazione dell'indennità risarcitoria che sarà determinata dalla Regione Puglia ai sensi del D. M. del 26/9/1997, per la cui determinazione è stata inoltrata all'Assessorato Regionale Urbanistica la documentazione prevista”**;

DISPONE

- di inserire il presente provvedimento in apposito elenco istituito presso il Comune di MASSAFRA a libera visione e consultazione;
- di dare atto che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 03/06/1940 n. 1357, tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 158 del Codice, in quanto applicabile, vale per un periodo di cinque anni.
- di atto altresì che l'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori, pertanto, non possono essere iniziati in difetto di questa.

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, con ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.⁽¹⁶⁾

Massafra, lì 08.07.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Coratella)